

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1716 del 07/06/2016
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA OPIZZI LUIGI E LUCIANO SOCIETÀ AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO BOVINI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC), VIA TREBBIOLA N. 8, LOC. CASALIGGIO.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1619 del 25/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sette GIUGNO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA OPIZZI LUIGI E LUCIANO SOCIETA' AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO BOVINI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC), VIA TREBBIOLA N. 8, LOC. CASALIGGIO.

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta OPIZZI LUIGI E LUCIANO SOCIETA' AGRICOLA trasmessa dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense alla Provincia di Piacenza con nota PEC del 22/10/2015 prot. n. 6680 (prot. prov.le n. 63202 di pari data) con la quale viene richiesta l'A.U.A. per l'attività di "allevamento bovini" svolta nello stabilimento in oggetto. Tale istanza è stata avanzata dalla Società in parola per l'ottenimento dell'autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 ad effettuare le emissioni in atmosfera;

VISTA la seguente documentazione

- verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 26 Novembre 2015 per l'esame dell'istanza della Ditta " OPIZZI LUIGI E LUCIANO SOCIETA' AGRICOLA conferenza conclusasi con la richiesta di documentazione integrativa anche in relazione ai titoli abilitativi compresi in A.U.A.;
- integrazioni documentali pervenute alla Provincia in data 28/12/2015 (Prot. n° 75527);

Preso atto che:

- per quanto attiene le emissioni in atmosfera la ditta aveva aderito all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 con istanza inoltrata 31.7.2012 al Comune di Gragnano Trebbiense, acquisita al prot. della Provincia di Piacenza n. 55080 del 16.8.2012 e successivamente integrata con documentazione pervenuta alla provincia di Piacenza in data 9.10.2013 (prot. prov.le 63812 di pari data);
- per quanto attiene l'utilizzo ai fini agronomici degli effluenti zootecnici, la Ditta ha inoltrato la prevista Comunicazione n. 15345, ricevuta dalla Provincia di Piacenza il 08/06/2015 prot. n. 37439;
- la potenzialità complessiva dell'allevamento di cui viene chiesta l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 è la seguente:

TIPOLOGIA	N. CAPI
Vacche da latte	646
Rimonta vacche da latte	604
vitelli	50

RICHIAMATE INTEGRALMENTE le risultanze dei lavori della Conferenza di servizi che nella seduta del 11/5/2016 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, esaminati gli elaborati progettuali depositati ed udito il rappresentante della Ditta il quale ha prodotto la comunicazione di cui di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in merito all'impatto acustico ed ha precisato elementi relativi agli scarichi di acque reflue domestiche - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta OPIZZI LUIGI E LUCIANO SOCIETA' AGRICOLA dell'Autorizzazione Unica Ambientale che comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'inquinamento acustico;

RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta OPIZZI LUIGI E LUCIANO SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 01045930334) per l'attività di "allevamento bovini" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Gragnano Trebbiense, via Trebbiola n. 8, Loc. Casaliggio. La presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'inquinamento acustico;

2. **di stabilire, per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, le seguenti prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

- a) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati da personale a tal fine individuato;
- c) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare la dispersione degli stessi quali appositi silos od appropriate coperture;

- d) le zone intorno agli edifici devono essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
 - e) nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente si dovrà provvedere all'impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera e alla rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
 - f) nel caso di bovini in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
 - g) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame;
 - h) il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
3. **di impartire per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006, le seguenti prescrizioni:
- a) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - b) l'aggiornamento dell'elenco dei terreni su cui è possibile effettuare lo operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici sarà inteso quale modifica non sostanziale dell'A.U.A. e la debita Comunicazione preventiva dovrà essere elaborata utilizzando il sistema informatico denominato "Gestione Effluenti";
 - c) dovrà essere mantenuta la disponibilità di 1/3 dei terreni di S.A.U. coltivati a prati di media e lunga durata (compresi i medicai al terzo anno) o cereali autunno-vernini oppure, nel momento in cui tale condizione dovesse decadere, dovrà aumentare la capacità di contenimento delle vasche dei liquami sino a garantire lo stoccaggio del materiale per 180 giorni oppure ridurre il numero di capi in proporzione;
 - d) dovrà essere mantenuto in efficienza l'impianto di separazione solido – liquido, in modo da non compromettere la capacità di stoccaggio e di maturazione delle vasche di raccolta dei liquami. In caso di accidentale e momentanea interruzione dell'impianto, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'A.R.P.A.E (S.A.C. e Servizio Territoriale);
 - e) dovrà essere effettuata la verifica dell'efficienza di funzionamento del sistema di trattamento di separazione, monitorando i seguenti parametri, da inviare ad Arpae, con cadenza trimestrale per il primo anno e poi annuale:
 - o Volume frazione liquida in ingresso al separatore
 - o Volume frazione liquida in uscita al separatore o volume frazione solida mediante pesatura del materiale solido separato dal volume noto di frazione liquida;
 - f) l'accumulo del letame in campo deve essere realizzato attenendosi scrupolosamente alle modalità di realizzazione definite dagli artt. 9 e e Allegato III del Reg.to Reg.le n. 1/2016, e in particolare:
 - o l'accumulo deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento e la quantità accumulata deve essere proporzionale alle esigenze colturali;
 - o l'accumulo non può permanere sul nudo terreno per più di 3 mesi, oppure 6 mesi se posizionato su terreni con prati polititi non avvicendati da almeno 5 anni (prati stabili).
 - o Il materiale accumulato deve essere stato conservato per almeno 90 giorni su platea o in lettiera permanente;
 - o l'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria e, per evitare il ristagno di liquidi di sgrondo, deve essere praticato il drenaggio completo prima di andare in campo;
 - o il cumulo deve essere realizzato su terreno impermeabile o impermeabilizzato e deve avere la geometria il più possibile triangolare;
 - o qualora non sia possibile impermeabilizzare il terreno sottostante o non sia possibile evitare l'infiltrazione delle acque meteoriche, si deve coprire l'accumulo con telo impermeabile per una superficie non superiore ai 2/3 dell'altezza del cumulo;

g) qualora non sussistano le condizioni per il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto f), dovrà essere realizzato (previa presentazione di debito progetto da sottoporre alla valutazione degli Enti competenti) un idoneo contenitore di stoccaggio del letame conforme ai criteri costruttivi ed ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale previsti nell'allegato III del succitato Regolamento, punto 1.1, lettere b) e c), utile a praticare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo del letame;

4. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce la comunicazione all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici e l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 e comprende la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'inquinamento acustico richiamati nelle premesse;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006, nonché dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Regolamento Regionale n. 1/2011 e della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4.);
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare lo operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, né diminuzioni di entrate.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.